



ASUR MARCHE

DIREZIONE GENERALE ASUR

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA - PTA

PARTE NORMATIVA ANNI 2018 2020

PARTE ECONOMICA ANNO 2018

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

- Sezione A Disposizioni generali
- Sezione B Sistema delle relazioni sindacali
- Sezione C Criteri per la ripartizione risorse fondo di risultato
- Sezione D Finalizzazione risorse fondi contrattuali anno 2018
- Sezione E Norme finali

Ancona, lì 21 ottobre 2019

CCI parte normativa 2018 2020 – parte economica 2018 – Area Dirigenza SPTA

Pag 1 di 14

Il giorno 21 ottobre 2019 presso la sede della Direzione Generale ASUR Via Oberdan n. 2 - Ancona, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4 del C.C.N.L. 3.11.2005 area dirigenza Professionale Tecnica ed Amministrativa, da qui innanzi PTA.

Al termine della riunione, vista l'ipotesi di CCI sottoscritta in data 18 settembre 2019 rispetto alla quale il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 ottobre 2019, le parti sottoscrivono il seguente Contratto Collettivo Integrativo del personale dell'area dirigenza PTA.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Direttore Generale ASUR
Direttore Amministrativo
Direttore F.F.
Area Dipartimentale Area Politiche Personale

NOME E COGNOME

U. MARI
GALLUCCI
TROZZIANI

FIRMA





DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

U.I.L. FPL

C.G.I.L. FP

C.I.S.L. FPS

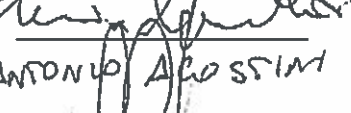
FEDIR ~~SOTTOSCRIVE ECCEZIONI~~
~~PAR. 5 PAR. 4 E PAR. 7~~

NOME E COGNOME

FABIO BENNI
VITO TIVUCCI
LUCA TALEN
SILVANO ADRIANI

FIRMA






NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO:

- Legge Regionale. 13/2003 così come da ultimo modificata con L.R. n. 8/2017
- D.lgs 165/2001 e smi
- D.Lgs n. 150/2009 e smi
- Vigenti CC.NN.LL. area dirigenza SPTA
- D.L. 112 del 25.6.2008 conv. in legge n. 133 del 6.8.2008
- D.Lgs. n. 75/2017
- Vigenti CC.NN.QQ
- DGRM n. 768 del 28.5.2012
- Determina n. 151/ASURDG/2018 di approvazione del Piano della Performance triennio 2018-2020
- Determina n.691/ASURDG/2018 di quantificazione dei fondi contrattuali del personale della dirigenza PTA dedicato a tempo pieno a svolgere funzioni presso la Direzione Generale ASUR per l'anno 2018, in via provvisoria
- Determina n.521/ASURDG/2019 di quantificazione dei fondi contrattuali del personale della dirigenza PTA dedicato a tempo pieno a svolgere funzioni presso la Direzione Generale ASUR per l'anno 2018, in via definitiva, e per l'anno 2019, in via provvisoria

SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA

Il presente CCI si applica a tutto il personale dell'area della dirigenza PTA , con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato, che ricopre posti della dotazione organica della Direzione Generale ASUR.

Il CCI ha durata triennale (anni 2018-2020) per la parte normativa ed annuale (anni 2018) per la parte economica; salvo diversa espressa previsione, i relativi effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data della sua sottoscrizione in via definitiva.

I contenuti del presente CCI sono soggetti a revisione a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL triennio 2016-2018 area dirigenza SPTA; l'apertura della nuova sessione negoziale dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNL.

SEZIONE B SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

PREMESSA

Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra la Direzione Generale ASUR ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

All'interno di tale sistema e nel rispetto della vigente normativa contrattuale e di legge, le parti si impegnano a prevenire le situazioni conflittuali, mediante utilizzo dei modelli relazionali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, nel rispetto delle disposizioni ed i principi di cui al D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ad adottare percorsi volti a garantire pari opportunità ai dipendenti, modalità comportamentali costruttive e propositive, attivando le opportune sinergie a garanzia di un graduale processo di armonizzazione nella gestione aziendale dei vari istituti contrattuali.

Il Sistema di Relazioni Sindacali condiviso dalle parti, è costituito dall'insieme dei modelli relazionali esplicitato nell'articolato che segue.

ART. 1 COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE

a) La delegazione di parte pubblica è composta come segue:

- ✓ Direttore Generale ASUR
- ✓ Direttore Amministrativo
- ✓ Direttore Sanitario
- ✓ Direttore Area dipartimentale Politiche del Personale

Il Direttore Generale ASUR assume le funzioni di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ed è coadiuvato in tale funzione dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore dell'Area dipartimentale Politiche del Personale; il Direttore Generale esprime l'indirizzo unitario della delegazione di parte pubblica e conduce la trattativa.

In caso di assenza, impedimento o indisponibilità del Direttore Generale le funzioni di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica sono assunte dal Direttore Amministrativo ASUR, salvo espressa diversa delega del Direttore Generale ASUR.

b) La delegazione di parte sindacale è composta dai dirigenti sindacali formalmente accreditati dalle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL, con delega a trattare e sottoscrivere i contratti collettivi integrativi presso la Direzione Generale ASUR

Per garantire un'equilibrata composizione delle delegazioni sindacali e un efficace svolgimento dei lavori, si conviene nell'opportunità di accreditare massimo n. 2 dirigenti titolari per ciascuna Organizzazione Sindacale e n. 2 membri supplenti.

ART. 2 ACCREDITO DEI DIRIGENTI SINDACALI

L'accredito dei dirigenti sindacali abilitati alla trattativa e delegati a sottoscrivere i CCI avviene mediante comunicazione scritta da parte di tutte le OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL, anche se nell'Amministrazione una di esse non dovesse avere iscritti.

ASUR
I nominativi come sopra individuati rimangono validi fino a successiva comunicazione; le eventuali modifiche dei soggetti delegati alla trattativa, nonché gli indirizzi di posta elettronica dei medesimi ai quali indirizzare tutte le comunicazioni oggetto della presente disciplina sono comunicate formalmente, a cura delle OO.SS.

ART. 3 MODELLI RELAZIONALI

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

- a. informazione
- b. concertazione
- c. consultazione
- d. contrattazione collettiva integrativa
- e. interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi

a) Informazione

ASUR
Le parti individuano nell'istituto dell'informazione lo strumento principale per rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti, a tutti i livelli delle relazioni sindacali; la stessa si svolge con le modalità e sulle materie indicate dalle disposizioni contrattuali vigenti fermo restando le disposizioni ed i principi di cui al D.lgs. n.165/2001 e smi.

ASUR
La Direzione Generale ASUR informa i componenti della delegazione trattante di parte sindacale, periodicamente e comunque tempestivamente, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, riguardanti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane, la costituzione e l'utilizzo dei fondi contrattuali.

Su richiesta le parti si incontrano con cadenza almeno semestrale ed in ogni caso in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi, iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi, processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione.

Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Azienda, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.

Sono in ogni caso oggetto di informazione preventiva tutte le materie per le quali sono previsti la concertazione o la contrattazione collettiva integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

A tal fine la Direzione Generale ASUR informa preventivamente i soggetti sindacali di cui al precedente art. 1 lett. b) mediante comunicazione scritta avente ad oggetto i contenuti degli atti da adottare o degli argomenti da trattare al fine di consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da assumere, prima della loro definitiva adozione, ed esprimere osservazioni e proposte.

Le informative sindacali vengono inoltrate, via posta elettronica, agli indirizzi comunicati dai soggetti sindacali.

Relativamente alle funzioni proprie dell'ASUR in tema di amministrazione del personale ai sensi della L.R. 21 marzo 2017, n. 8 di modifica della L.R. 20 giugno 2003, n. 13, da attuarsi con atti regolamentari, di indirizzo e coordinamento, per la disciplina di materie oggetto di partecipazione sindacale, la Direzione Generale ASUR provvederà alla necessaria informazione preventiva ai componenti delle delegazioni di parte sindacale di ogni Area Vasta (dirigenti sindacali formalmente accreditati dalle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL), direttamente o per il tramite delle Direzioni di Area Vasta, nonché ai dirigenti delle Organizzazioni Sindacali Regionali accreditati presso l'ASUR..

b) Concertazione

La concertazione è normata dall'art. 6 lett. b) del CCNL 03.11.2005 e si esplica nelle materie previste dalla contrattazione collettiva nazionale fermo restando le disposizioni ed i principi di cui al D.lgs n. 165/2001 e smi.

I soggetti sindacali, ricevuta l'informazione preventiva, possono attivare, mediante richiesta scritta, entro il termine di 5 giorni lavorativi, la concertazione nelle materie previste dalla contrattazione collettiva nazionale fermo restando le disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs n. 165/2001 e smi.

In tal caso gli incontri sono convocati, di norma, entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si concludono nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione è redatto verbale nel quale risultano le posizioni della parti nelle materie oggetto della stessa; al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità

c) Consultazione

La consultazione è normata dall'art. 6 comma 1 lett. c) del CCNL 03.11.2005 e si esplica nelle materie previste dalla contrattazione collettiva nazionale fermo restando le disposizioni ed i principi di cui al D.lgs n. 165/2001 e smi.

d) Contrattazione collettiva integrativa

La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità e sulle materie indicate dalla contrattazione collettiva nazionale fermo restando le disposizioni ed i principi di cui al D.lgs n.165/2001 e smi.

La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dai vigenti CCNL area dirigenza SPTA ed in particolare dal CCNL 3.11.2005, tra la delegazione di parte sindacale e la delegazione di parte datoriale.

I soggetti titolari della contrattazione collettiva integrativa sono quelli di cui al precedente art. 1.

Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale per la parte normativa e annuale per la parte economica e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, fatte salve le materie che, per la loro natura, richiedano tempi di negoziazione concordati diversi.

La finalizzazione delle risorse destinate alla contrattazione collettiva integrativa è definita con cadenza annuale e a tal fine l'ASUR determina, con pari cadenza e con atto formale, il fondo destinato alla contrattazione integrativa unitamente alle eventuali disponibilità residue dei fondi contrattuali per gli anni pregressi.

La Direzione Generale avvia la contrattazione integrativa nei tempi e nelle modalità previsti dalla normativa contrattuale e di legge.

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnico finanziaria, è inviata a tale organo entro cinque giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, essi sono portati a conoscenza della delegazione sindacale e la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.

Sottoscrizione. Il CCI è sottoscritto:

- ✓ per la parte datoriale, dal Direttore Generale, o suo delegato, oltre ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica presenti al tavolo negoziale;
- ✓ per la parte sindacale, dai dirigenti sindacali formalmente accreditati dalle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL, con delega a trattare e sottoscrivere i contratti collettivi integrativi, presenti al tavolo negoziale.

I soggetti sindacali che non hanno sottoscritto l'ipotesi di CCI, possono sottoscrivere, successivamente il Contratto Collettivo Integrativo definitivo.

Ai fini della validità dell'ipotesi di CCI e, successivamente, del CCI definitivo, resta fermo il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile. Rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione valutare il consenso di un accordo in relazione al grado di rappresentatività locale delle OO.SS..

Il CCI è uno strumento normo-economico e a tal fine, in sede di sottoscrizione dell'ipotesi di CCI e conseguente CCI definitivo, qualora le parti ne ravvisino la necessità, possono essere allegate dichiarazioni congiunte finalizzate ad esplicitare il contenuto delle clausole contrattuali. In ogni caso ove le parti ravvisino la necessità di formulare dichiarazioni congiunte all'ipotesi di CCI e conseguente CCI definitivo le stesse vengono formalmente allegate al

documento solo se risultano prodotte, sottoscritte e rese note ai contraenti, contestualmente alla stipula dell'ipotesi di CCI o del conseguente CCI definitivo.

La Direzione Generale ASUR, tramite la Direzione di Area Vasta n. 2, procederà a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dell'art.40 comma 3 ter del D.Lgs n. 165/2001 e smi, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Per tutto quanto non esplicitato trovano applicazione i vigenti CCNL area dirigenza SPTA e la vigente normativa in materia.

e) Interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi

Le clausole dei contratti collettivi integrativi sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art.12 del CCNL 8.6.2000

ART. 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DEGLI INCONTRI SINDACALI

Convocazione.

La convocazione, completa della documentazione relativa ai temi all'OdG, viene inviata a tutti i componenti della delegazione trattante.

La comunicazione è inoltrata, a mezzo posta elettronica, agli indirizzi comunicati formalmente dai soggetti sindacali, con anticipo, di norma, rispetto alla data dell'incontro di almeno 10 giorni (di calendario), salvo eccezioni di comprovata necessità. Sono altresì fatte salve le situazioni di motivata urgenza, nelle quali l'Amministrazione, anche su richiesta della componente sindacale, può convocare l'incontro con un preavviso di 3 giorni lavorativi.

La convocazione indica oltre al luogo e all'ordine del giorno, anche l'orario di inizio dell'incontro; gli argomenti previsti all'ordine del giorno possono anche essere proposti dalla delegazione sindacale.

Svolgimento.

Gli incontri sindacali, regolarmente convocati, hanno piena validità. Le riunioni devono svolgersi nel reciproco rispetto delle parti e delle posizioni assunte dalle stesse nel corso della discussione;

Al fine di ottimizzare il tempo dedicato agli incontri sindacali, si conviene nella necessità di rispettare:

- ✓ l'odg previsto nella convocazione;
- ✓ l'orario di inizio e di fine dell'incontro, anche al fine di sottoscrivere congiuntamente l'eventuale verbale della seduta;
- ✓ un tempo concordato di intervento e comunque a rotazione in modo da consentire la partecipazione alla discussione dei componenti la delegazione trattante (parte pubblica e OO.SS.).

Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, verrà, alla fine dell'incontro, concordata la data dell'incontro successivo da tenersi di norma entro 20 giorni.

Verbalizzazione

La contrattazione si conclude con la sottoscrizione dell'ipotesi di CCI e del successivo CCI oltre che con il verbale sintetico della seduta al quale possono essere accluse le eventuali dichiarazioni di parte, ovvero con un verbale di mancato accordo dal quale si evincano chiaramente le posizioni riassunte dalle parti.

In ogni caso anche negli altri incontri, di norma, viene redatto apposito verbale, quale sintesi degli argomenti trattati e delle decisioni operative assunte.

Fatto salvo quanto espressamente previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa, le OO.SS., ove lo ritengano opportuno, possono formulare dichiarazioni da allegare ai verbali delle sedute. In detta circostanza il soggetto sindacale è comunque tenuto a sottoscrivere il verbale con esplicito rinvio alla "dichiarazione a verbale" che, se non resa contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, dovrà essere formalmente inoltrata, debitamente sottoscritta, entro 3 giorni lavorativi all'Ufficio Protocollo della Direzione Generale ASUR.

Il verbale viene sottoscritto al termine di ogni incontro; esso è da intendersi definitivo e, completo di eventuali allegati, viene inoltrato a mezzo posta elettronica a tutti i soggetti sindacali entro sette giorni successivi dalla sottoscrizione.

Modalità di partecipazione agli incontri

Le riunioni con le quali vengono assicurati i vari livelli di relazioni sindacali, nelle diverse tipologie (informazione, concertazione, contrattazione, commissioni tecniche) avvengono di norma al di fuori dell'orario di lavoro; in coincidenza con il servizio, i dirigenti sindacali non collocati in aspettativa/distacco, hanno titolo ad usufruire dei permessi previsti dal monte-ore dei permessi sindacali di cui all' art. 33 del CCNQ 4.12.2017 conteggiato e comunicato annualmente alle OO.SS. dalle Aree Vaste riferimento cui compete la verifica del rispetto del limite massimo di permessi sindacali spettante ad ogni Organizzazione Sindacale rappresentativa, mentre a quest'ultime compete l'autonoma gestione del monte ore in questione.

Non è ammessa alcuna forma di compensazione tra i contingenti previsti per ciascuna di esse; le ore non utilizzate nell'anno non possono essere sommate a quelle dell'anno successivo.

La presenza alle riunioni dei soggetti sindacali viene rilevata tramite apposizione della firma da parte degli stessi sul "registro presenze".

ART. 5 MODALITA' DI RISPOSTA E TEMPISTICA DELLE ISTANZE PERVENUTE

Le richieste di informazioni, dati e in generale i quesiti concordati dal tavolo negoziale utili alla contrattazione integrativa, alla concertazione o alla conclusione di accordi e comunque nel rispetto della vigente normativa anche in materia di privacy, vengono evase dall'Amministrazione entro il termine di giorni trenta fatto salvo diverso concordato dalle parti.

Le altre istanze documentali, formulate al fine di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti sono trattate ai sensi della L.241/90 e smi; per ottenere copie di documenti riguardanti singoli lavoratori è necessario che l'organizzazione sindacale richiedente presenti formale delega dell'interessato nel rispetto delle condizioni di cui alla normativa vigente in tema di riservatezza dei dati personali.

Per le istanze di accesso generalizzato volte a richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quanto già oggetto di pubblicazione obbligatoria si rinvia a quanto stabilito dall'art. 5 e seguenti del D.lgs n. 33/2013 e smi ed ai regolamenti aziendali.

ART. 6 AFFISSIONE, USO DEI LOCALI E AGIBILITA' SINDACALI

La Direzione Generale, tenuto conto delle disponibilità strutturali ed organizzative:

- ✓ garantisce apposito spazio di affissione in luogo accessibili a tutto il personale all'interno della sedi di lavoro di Via Oberdan n. 2 di Ancona collocato vicino all'orologio per la rilevazione delle presenze; in detto spazio i dirigenti sindacali formalmente accreditati dalle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL, hanno diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti le materie di interesse sindacale e del lavoro;
- ✓ mette a disposizione dei dirigenti sindacali locali idonei, compreso collegamento internet e telefonico, per consentire l'esercizio delle loro attività;
- ✓ favorisce e garantisce l'effettiva agibilità sindacale con particolare riguardo alla partecipazione dei dirigenti sindacali legittimati, agli incontri dei tavoli aziendali e alle eventuali Commissioni Bilaterali Paritetiche.

SEZIONE C

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE RISORSE FONDO DI RISULTATO

PREMESSA

L'istituto contrattuale della retribuzione di risultato è finalizzato alla valorizzazione dei risultati e quindi della performance organizzativa ed individuale in un'ottica di continuo miglioramento dello standard qualitativo delle prestazioni erogate.

Con determina ASURDG n. 151/ASURDG/2018 l'ASUR ha approvato il Piano della Performance Aziendale per il triennio 2018-2020 comprensivo del documento riguardante il sistema di valutazione e misurazione della performance

ART. 1 UTILIZZO DELLE RISORSE FONDO DI RISULTATO

Le risorse dei fondi per la retribuzione di risultato (art. 10 CCNL 6.5.2010) dell'area delle dirigenza SPTA annualmente determinate sono ripartite, in sede di contrattazione collettiva integrativa annuale, come segue:

- a) una quota delle risorse annualmente definite è destinata al finanziamento degli obiettivi individuati annualmente in sede di contrattazione di Budget
- b) una quota delle risorse annualmente definite è destinata a remunerare i risultati della performance individuale
- c) una quota delle risorse annualmente definite è destinata al finanziamento di progettualità strategiche della Direzione Generale ASUR.

A) Risorse destinate a remunerare il raggiungimento degli obiettivi di budget annuali

A.1 - il processo di budget

Le schede di budget annuali riguardanti le attività programmate, la quantificazione dei volumi prestazionali, gli obiettivi da raggiungere e la messa a disposizione delle risorse umane, sono assegnate in modo formale e sono sottoscritte dai dirigenti responsabili di Struttura, di norma entro il primo trimestre dell'anno di riferimento. L'assegnazione di ulteriori obiettivi prestazionali è soggetta a rinegoziazione.

A.2 - Calcolo dei premi correlati al raggiungimento degli obiettivi definiti annualmente in sede di contrattazione di Budget (performance organizzativa)

L'ammontare delle risorse dei fondi destinate a remunerare il raggiungimento degli obiettivi di budget annuali viene attribuito a ciascun C.d.R. in funzione del personale dell'area dirigenza PTA assegnato al 1 gennaio di ogni anno, integrato, pro-quota, del personale assunto in corso d'anno.

Il valore della quota teorica individuale tiene conto della collocazione di ciascun dirigente all'interno dell'assetto organizzativo della Direzione Generale ASUR e quindi dell'incarico rivestito come di seguito evidenziato:

Tipologia incarico	Quota
Dirigente con incarico di natura professionale (art. 27, c. 1, lett. d CCNL 8.6.2000)	n. 1,2
Dirigente con incarichi di natura professionale art. 27, c. 1, lett. c CCNL 8.6.2000	n. 1,4
Dirigente con incarico di Struttura Semplice (art. 27, c. 1, lett. b CCNL 8.6.2000)	n. 1,6
Dirigente con incarico di Struttura Semplice a valenza dipartimentale (art.27, c.1, lett.b CCNL 8.6.2000)	n. 1,8
Dirigente con incarico di Struttura Complessa (art. 27, c. 1, lett. a CCNL 8.6.2000)	n. 2,0

All'istituto contrattuale della retribuzione di risultato correlata al raggiungimento degli obiettivi definiti annualmente in sede di contrattazione di Budget (performance organizzativa) partecipano tutti i dirigenti area dirigenza PTA con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato nonché il personale a tempo determinato che maturi nell'anno solare un numero di giorni lavorati almeno pari a 120.

Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a orario ridotto le spettanze vengono rapportate percentualmente all'impegno orario garantito; ai dirigenti sindacali in distacco si applica l'art. 17 del CCNQ 7.8.1998 che disciplina il trattamento economico relativo all'istituto della retribuzione di risultato.

La definizione delle spettanze individuali a consuntivo avviene quindi sulla base della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione.

Gli importi individuali sono pertanto erogati in proporzione al periodo di servizio prestato, prendendo a base di calcolo i giorni lavorati, al grado di raggiungimento degli obiettivi e al peso riconosciuto alla posizione dirigenziale ricoperta.

Ai fini della corresponsione dei premi correlati al raggiungimento degli obiettivi definiti annualmente in sede di contrattazione di Budget per le assenze dal servizio è applicata una franchigia su base annua di 30 giorni lavorativi; superata detta franchigia, per gli ulteriori i giorni di assenza verrà applicata una conseguente proporzionale riduzione della quota incentivante spettante. La franchigia di 30 giorni non si applica per le aspettative per motivi di famiglia, per motivi personali, per conservazione del posto o per l'espletamento di cariche direttive o elettive.

Le tipologie di assenze di seguito indicate non concorrono alla riduzione dei premi sopra convenuta: ferie, riposi compensativi, astensione obbligatoria per congedo ordinario e anticipato di maternità o paternità, infortunio sul lavoro ed in itinere, formazione obbligatoria, donazione sangue midollo, citazione a testimoniare per ragioni di servizio, permessi sindacali, permessi legge 104.

Ai fini della valutazione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun C.d.R. valgono i sistemi di verifica orientati a definire separatamente le responsabilità dell'area comparto e delle aree dirigenziali, in relazione agli indicatori di risultato di rispettiva spettanza.

Con riferimento al personale che partecipa agli istituti incentivanti che non prevedono debito orario, correlati a programmi/progetti finanziati con risorse diverse dal fondo contrattuale di cui al presente CCI, la quota delle risorse destinate a remunerare il raggiungimento degli obiettivi definiti annualmente in sede di contrattazione di Budget può essere percepita e cumulata ai suddetti incentivi solo fino alla concorrenza di un importo massimo pari al doppio della quota stessa. Qualora siano state messe a disposizione le risorse contrattate di cui al punto A1, la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

3.3. Clausola di salvaguardia

Si conviene che l'erogazione degli emolumenti riconosciuti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati con la scheda di budget di ciascuna U.O. avviene come segue:

– per intero	se il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi di C.d.R.	è > al 95%
– per il 95%	se il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi di C.d.R.	è tra 91% e 94%
– per il 90%	se il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi di C.d.R.	è tra 80% e 89%
– per il 80%	se il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi di C.d.R.	è tra 70 e 79%
– per il 70%	se il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi di C.d.R.	è tra 60 e 69%
– nessuna liquidazione	se il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi di C.d.R.	< al 60%

A.3 - Modalità erogazione premi correlati al raggiungimento degli obiettivi definiti annualmente in sede di contrattazione di Budget (performance organizzativa):

Il pagamento dei premi correlati alla performance organizzativa avviene con le seguenti modalità:

- liquidazione, di norma entro il mese di ottobre dell'anno di competenza, di un primo importo per stato di avanzamento relativo al primo semestre, nella percentuale pari ad un massimo del 50% del valore della quota teorica annua tenuto conto della percentuale di raggiungimento risultante dalla verifica semestrale da parte del Nucleo di Valutazione Aziendale sulla base di relazioni di avanzamento dei responsabili dei C.d.R. e dei report compilati dall'U.O.C. Controllo di Gestione, sottoscritti dal valutatore di prima istanza;
- la liquidazione del saldo annuale avverrà, successivamente alla determinazione delle risorse del fondo di cui all'art. 10 del CCNL 6.5.2000, in via definitiva, sulla base della percentuale di raggiungimento degli obiettivi del CdR dell'intero anno, entro il secondo mese successivo alla formalizzazione dei risultati della verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione e della validazione della relazione aziendale sulla performance e comunque successivamente alla chiusura del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento; fermo restando quanto sopra indicato nel punto precedente la liquidazione del saldo annuale avverrà entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

A.4 - Economie risorse destinate a remunerare il raggiungimento degli obiettivi di budget annuali

Le economie derivanti dalla mancata e/o parziale realizzazione degli obiettivi di C.d.R. saranno redistribuite, a fine esercizio, tra tutti i C.d.R. che hanno raggiunto gli obiettivi al 100% proporzionalmente alla quota annuale di premio incentivante assegnato.

B) Risorse destinate a remunerare i risultati della performance individuale

B.1 Scheda di valutazione individuale

Lo strumento di misurazione per la remunerazione dei risultati della performance individuale sono le schede di valutazione, allegate al presente CCI, come definite con il documento riguardante il sistema di valutazione e misurazione della performance approvato con determina ASURDG n. 151/ASURDG/2018.

La valutazione della performance individuale è effettuata, per tutto il personale dirigente, a cura del responsabile della struttura (valutatore di I istanza).

La scheda di valutazione, debitamente compilata, deve essere illustrata ai dirigenti interessati al fine di acquisirne la sottoscrizione per presa visione. Nel caso di non condivisione del giudizio espresso dal dirigente responsabile il dirigente interessato motiverà la propria posizione indicando le proprie ragioni in calce alla scheda.

In presenza di mancata condivisione del giudizio il dirigente eserciterà azione per l'avvio delle procedure di conciliazione come disciplinate dal documento riguardante il sistema di valutazione e misurazione della performance allegato al Piano della Performance triennio 2018-2020, approvato con determina n.151/ASURDG/2018, di seguito riportate.

Le procedure di conciliazione sono finalizzate a dirimere le questioni di conflittualità nell'ambito della valutazione individuale e si attivano quando il valutato non condivide la valutazione effettuata dal suo valutatore; dette procedure dovranno rispettare i principi di celerità, efficacia, efficienza ed economicità.

Viene individuato nel Nucleo di Valutazione il soggetto terzo ed indipendente, competente e titolato ad esprimersi sulla corretta applicazione del sistema di valutazione e sul merito del contendere; pertanto, il Nucleo di valutazione assume funzione di Organo di Conciliazione.

Per accedere al percorso conciliativo il valutato deve esprimere, nel termine perentorio di giorni 15 dalla data di sottoscrizione della scheda di valutazione, richiesta di revisione della valutazione facendo pervenire esplicita contestazione scritta al valutatore di prima istanza e per conoscenza all'UOC Supporto all'Area Politiche del Personale ed all'UOC Supporto all'Area Controllo di Gestione, esprimendo con chiarezza ed esaustività i motivi del proprio disaccordo e proponendo contestualmente il punteggio ritenuto congruo con le argomentazioni a sostegno del punteggio richiesto.

Il valutatore di prima istanza, nel termine di giorni 15 dalla data di ricezione della richiesta esamina la richiesta del dirigente anche mediante contraddittorio con lo stesso.

In caso di accoglimento/accordo il valutatore di prima istanza procederà a modificare la valutazione già emessa procedendo a trasmettere la scheda di valutazione individuale aggiornata alle strutture di gestione del personale e di controllo di gestione, come sopra individuate.

In caso di mancato accoglimento il valutatore di prima istanza trasmetterà la richiesta del dirigente di revisione della valutazione unitamente alle proprie argomentazioni in ordine al mancato accoglimento della stessa, al Nucleo di Valutazione per il tramite dell'UOC Supporto all'Area Controllo di Gestione.

Il Nucleo di Valutazione esprime il proprio giudizio sulla base della documentazione ricevuta, dovendosi considerare facoltà discrezionale del Nucleo di Valutazione la convocazione dei soggetti in discussione, che potranno avvalersi, eventualmente, di un rappresentante sindacale, e la richiesta ed acquisizione di ulteriori elementi di merito. Il Nucleo di Valutazione redige apposito verbale, ove verranno evidenziate le risultanze del proprio percorso valutativo, che verrà inoltrato all'attenzione del valutato e del valutatore dalla Struttura di Gestione del Personale. Il giudizio del Nucleo di Valutazione non è appellabile, ferme rimanendo le prerogative e le disponibilità previste dalle vigenti norme

B.2 - Calcolo dei premi correlati alla performance individuale

L'ammontare delle risorse da destinare alla remunerazione dei risultati della performance individuale viene attribuito a ciascun C.d.R. in funzione del personale area dirigenza PTA assegnato al 1 gennaio di ogni anno, integrato delle assunzioni avvenute in corso d'anno; dette risorse vengono utilizzate dal dirigente responsabile della Struttura per valorizzare in modo differenziato il diverso impegno produttivo, attitudine disponibilità e in sintesi il comportamento dei dirigenti assegnati, in un'ottica di miglioramento continuo dello standard qualitativo ed economico delle prestazioni erogate.

Il pagamento delle quote per remunerare i risultati della performance individuale avviene in un'unica soluzione, unitamente al saldo dei premi correlati alla performance organizzativa sub A)

La quota della performance individuale si calcola sulla base dell'ammontare delle risorse attribuito a ciascun C.d.R. suddivisa, su base annua, per ognuno dei dirigenti interessati tenuto conto dell'incarico rivestito come di seguito evidenziato:

Tipologia incarico	Quota
Dirigente con incarico di natura professionale (art. 27, c. 1, lett. d CCNL 8.6.2000)	n. 1,2
Dirigente con incarichi di natura professionale art. 27, c. 1, lett. c CCNL 8.6.2000	n. 1,4
Dirigente con incarico di Struttura Semplice (art. 27, c. 1, lett. b CCNL 8.6.2000)	n. 1,6
Dirigente con incarico di Struttura Semplice a valenza dipartimentale (art.27, c.1, lett. b CCNL 8.6.2000)	n. 1,8
Dirigente con incarico di Struttura Complessa (art. 27, c. 1, lett. a CCNL 8.6.2000)	n. 2,0

All'istituto contrattuale della premialità correlata alla performance individuale partecipano tutti i dirigenti area dirigenza PTA con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato nonché il personale a tempo determinato che maturi nell'anno solare un numero di giorni lavorati almeno pari a 120.

Il punteggio individuale massimo previsto è pari a 100, corrispondente ad una valutazione al 100%; per punteggi inferiori sarà proporzionalmente calcolata la percentuale di realizzazione del risultato utile per l'attribuzione della quota sub B). Per punteggi inferiori a 60/100 non potranno essere riconosciuti premi correlati alla performance individuale.

La valutazione della performance è ritenuta positiva ai fini della valutazione individuale annuale qualora abbia raggiunto un punteggio almeno pari a 60/100.

Ai fini dell'attribuzione dei premi correlati alla performance individuale non sussistono automatismi legati alle assenze dal servizio; i dirigenti pertanto dovranno essere valutati in relazione al livello di partecipazione alla realizzazione della programmazione delle attività della struttura organizzativa cui è assegnata in riferimento agli obiettivi di budget della struttura, e pertanto in relazione ai risultati effettivamente conseguiti.

Il dirigente pertanto ha titolo a percepire il premio correlato alla performance individuale secondo la valutazione espressa nella scheda di valutazione individuale; i periodi di assenza rilevano pertanto solo in relazione alla loro influenza sul raggiungimento degli obiettivi.

Qualora il dirigente dovesse essere stato assente, a qualsiasi titolo, per l'intero anno o per periodi comunque superiori a mesi 10 anche non continuativi, la performance individuale sarà da considerare come "non valutabile" in quanto l'apporto produttivo non può considerarsi reso in maniera efficace. Il caso di "performance individuale non valutabile" è comunque da considerarsi come "performance positiva" senza attribuzione di punteggio.

Gli importi non erogati derivanti da valutazioni di performance individuali inferiori al 100% saranno redistribuite tra i dipendenti del medesimo CdR che hanno avuto valutazioni pienamente positive.

C) RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTUALITÀ STRATEGICHE

L'ammontare delle risorse finalizzate al finanziamento di progettualità strategiche viene utilizzata dalla Direzione Generale ASUR per la realizzazione di obiettivi strategici assegnati ai dirigenti del Cd.R. o trasversali a più C.d.R.

bi.

Le progettualità strategiche hanno carattere annuale e con tale cadenza vengono approvate dalla Direzione Generale ASUR con atto formale.

Ai fini dell'attribuzione delle quote al personale partecipante ai progetti annualmente approvati, il responsabile del progetto è tenuto ad indicare i nominativi dei dirigenti coinvolti nonché, ad avvenuta esecuzione del progetto, tutti i dipendenti che hanno effettivamente partecipato alla sua realizzazione.

L'eventuale differenziazione dell'apporto partecipativo, in termini di qualità e/o di quantità delle prestazioni rese per la realizzazione del progetto, sarà proposta nella relazione finale che, ad avvenuta realizzazione degli obiettivi, tutti i responsabili dei progetti sono tenuti a trasmettere.

Alle progettualità strategiche partecipano i dirigenti area dirigenza PTA con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato individuati dal responsabile del progetto.

Le progettualità strategiche vanno comunicate, unitamente alla pesatura delle stesse, alle Organizzazioni Sindacali regionali area dirigenza PTA, entro il primo quadrimestre.

La partecipazione alle attività relative alle progettualità strategiche deve essere portata a conoscenza dei dirigenti coinvolti che devono sottoscrivere formale accettazione alla partecipazione della progettualità; il pagamento delle relative competenze avviene in un'unica soluzione, previa certificazione da parte del Nucleo di Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti da ciascuna progettualità.

Per le progettualità che prevedono l'esecuzione di orario aggiuntivo, il riscontro della sussistenza di crediti orari e del loro relativo proporzionale abbattimento va effettuata in relazione al "saldo ore anno corrente" rilevato al 31/12 dell'anno di riferimento.

L'importo massimo individuale erogabile ai partecipanti alle progettualità strategiche non può superare il triplo del valore della quota a ciascuno teoricamente spettante in relazione al raggiungimento degli obiettivi di budget annuali (quota A).

Le economie derivanti dal mancato/parziale utilizzo delle singole attività progettuali vengono impiegate per le finalità e con le modalità previste per la quota sub A) relativa alle risorse del fondo destinato a remunerare il raggiungimento degli obiettivi di budget annuali.

ART. 2 VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Al termine del periodo di riferimento verranno valutati:

- gli obiettivi specifici di budget e i risultati complessivi di attività raggiunti da ogni CDR
- i risultati della performance individuale
- gli obiettivi riguardanti progettualità strategiche.

Le valutazioni riferite al raggiungimento di obiettivi specifici di budget e dei risultati complessivi di attività raggiunti da ogni CDR nonché degli obiettivi riguardanti progettualità strategiche sono espresse in termini percentuali in relazione agli obiettivi prefissati.

La valutazione è effettuata in prima istanza dal dirigente della Struttura/Area e in seconda istanza dal Nucleo di Valutazione.

ART. 3 CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE

Il sistema di valutazione è ispirato ai principi della trasparenza dell'azione amministrativa e a tal fine trova impiego lo strumento della Conferenza di organizzazione quale strumento di responsabilizzazione degli operatori circa l'attività da svolgere e confronto tra valutatore e valutato.

Ciascun dirigente responsabile di Struttura allo scopo di consentire la piena e consapevole partecipazione agli obiettivi assegnati, provvede, entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle schede di budget, ad illustrare a tutti i dirigenti appartenenti all'equipe da lui diretta:

- gli obiettivi assegnati in sede di negoziazione di budget, le caratteristiche, le modalità di realizzazione e partecipazione all'attività, le quote individuali correlate nonché gli elementi di valutazione utilizzati a consuntivo per la formulazione del giudizio sugli obiettivi e sulla performance individuale;

- le eventuali progettualità strategiche assegnate al C.d.R., i relativi contenuti, modalità di esecuzione, indicatori di verifica, rendicontazione e pagamento, acquisendo le adesioni volontarie da parte dei dirigenti afferenti l'equipe.

La conferenza di organizzazione rappresenta uno strumento per analizzare l'andamento del budget, per valutare eventuali correttivi necessari in relazione all'andamento delle attività oltre che per evidenziare la situazione degli apporti individuali.

Le suddette conferenze vanno convocate con invito formale da inoltrarsi a tutti i dirigenti afferenti l'U.O.; delle stesse debbono essere redatti appositi verbali dai quali espressamente risulti la partecipazione dei dipendenti, tramite sottoscrizione per presa visione, unitamente a tutti gli elementi sopra indicati.

Detti verbali vanno portati a conoscenza di tutti i dirigenti assegnati all'U.O. con acquisizione della sottoscrizione, per presa visione, anche degli assenti alla conferenza, ferma restando la sottoscrizione, per accettazione, alle eventuali progettualità strategiche assegnate al C.d.R.; i verbali in questione vanno inoltrati all'Area Politiche del Personale.

La conferenza di cui al presente punto è presupposto indispensabile per la compilazione delle schede di valutazione individuale.

ART. 4 - VALORIZZAZIONE INCARICHI AD INTERIM

Nei casi disciplinati dall'art. 18, comma 8, CCNL 8.6.2000 in cui al Dirigente sia affidata la responsabilità ad interim di altra struttura, le parti stabiliscono che il maggior aggravio di responsabilità è compensato attraverso il riconoscimento di una quota aggiuntiva della retribuzione di risultato già spettante al Dirigente incaricato

In tal caso la quota aggiuntiva di retribuzione di risultato viene attribuita nella misura pari al 30% della retribuzione di posizione annua (Posizione Minima Unificata, Differenza sui minimi, Retribuzione Variabile Aziendale) prevista e non corrisposta al titolare dell'incarico dell'U.O. priva dello stesso e deve essere rapportata e riproporzionata al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico ad interim; la stessa è finanziata mediante le corrispondenti risorse non utilizzate del fondo per la retribuzione di posizione (art. 8 CCNL 6.5.2010) che a fine anno, come previsto dall'art. 50, comma 5, CCNL 8.6.2000, confermato dai successivi CCNL, sono trasferite al fondo di risultato (art. 10 CCNL 6.5.2010).

Per quanto concerne le modalità di liquidazione, rendicontazione e valutazione trovano applicazione le disposizioni previste per la corresponsione della quota correlata al raggiungimento degli obiettivi specifici di budget della Struttura di cui viene assunta la responsabilità ad interim.

L'applicazione dell'art. 18, c. 8, del CCNL 8.6.2000 deve essere sostenuto da adeguate motivazioni circa il ricorso a tale istituto in alternativa all'applicazione al del comma 2 del medesimo articolo.

SEZIONE D FINALIZZAZIONE RISORSE FONDI CONTRATTUALI ANNO 2018

ART. 1 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO ED INDENNITÀ DI STRUTTURA COMPLESSA

Le risorse del fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento ed indennità di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010 area dirigenza SPTA) riservate al personale che ricopre posti della dotazione organica della Direzione Generale ASUR risultano quantificate in via definitiva per l'anno 2018, con Determina n.521/ASURDG/2019, in complessivi € 357.770,27.

Ai fini del presente CCI l'effettiva consistenza delle risorse del suddetto fondo, per la variabilità delle sue componenti, potrà essere determinata solamente a consuntivo.

L'ammontare delle risorse del fondo di competenza 2018 riservate alla Direzione Generale ASUR viene interamente utilizzato per le finalità proprie del fondo medesimo, come di seguito sintetizzato:

IMPIEGHI RISORSE	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO ED INDENNITÀ DI STRUTTURA COMPLESSA ANNO 2018	Fondo anno 2018
AREA DIRIGENZA PTA	
Retribuzione di Posizione	€ 265.808,27
Indennità per incarico di Struttura Complessa	€ 91.962
Altri istituti fondo di posizione	=
Totale utilizzo fondo anno 2018	€ 357.770,27

Gli importi sopra esposti tengono conto dell'operatività dell'assetto organizzativo-funzionale della dirigenza PTA definito dall'ASUR in coerenza con il modello organizzativo previsto a livello aziendale e con la regolamentazione in materia di conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali.

A norma dell'art. 50 c. 5 del CCNL 8.6.2000 eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno per l'attuazione delle sue finalità. Le relative risorse sono riassegnate al fondo di pertinenza dell'anno successivo e non si storicizzano nel fondo della retribuzione di risultato.

ART. 2 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE

Le risorse del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 10 CCNL 6.5.2010 area dirigenza SPTA) riservate al personale assegnatario dei posti della dotazione organica della Direzione Generale ASUR area dirigenza PTA risultano quantificate in via definitiva per l'anno 2018, con Determina n.521/ASURDG/2019, in complessivi €78.867,43. L'effettiva consistenza delle risorse del fondo, per la variabilità dei suoi componenti, potrà essere determinata in via definitiva a consuntivo.

L'ammontare delle risorse del fondo di competenza anno 2018 riservate alla Direzione Generale ASUR viene interamente utilizzato per le finalità proprie del fondo medesimo, nel rispetto del principio di corrispettività di cui all'art. 7, comma 5, del D.lgs 165/2001, come di seguito sintetizzato:

	IMPIEGHI RISORSE FONDO DI RISULTATO (PREVISIONE)	Fondo anno 2018
	AREA DIRIGENZA PTA	
a	risorse destinate a remunerare il raggiungimento degli obiettivi di budget annuali di ogni singola Unità Operativa: 80 %	€ 63.093,94
b	risorse destinate a remunerare i risultati della performance individuale: 20 %	€ 15.773,49
	Totale utilizzo fondo anno 2018	€ 78.867,43

SEZIONE E - NORME FINALI

Il presente CCI è rispettoso dei principi generali in materia di attribuzione selettiva di incentivi e di divieto di distribuzione indifferenziata degli stessi in assenza delle verifiche ed attestazioni previste dai sistemi di valutazione (art.18, c. 2, D.lgs. 150/2009) e del Piano della Performance Aziendale per il triennio 2018-2020.

E' fatta riserva di modificare il presente CCI, anche in parte, in ragione di eventuali nuove previsioni contrattuali e/o di legge o qualora le parti ne ravvisassero la necessità.

Per tutto quanto non previsto dal presente CCI si rinvia espressamente alla vigente normativa contrattuale e di legge.